

**CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI SUSÀ E L'ASSOCIAZIONE E.R.A. AMBIENTE –
DIVISIONE TUTELA AMBIENTE ANIMALI – COORDINAMENTO PROVINCIALE DI
TORINO, PER L'ATTUAZIONE DEI SERVIZI DI VIGILANZA ZOOFILA E AMBIENTALE
ECOLOGICA E PER ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE**

Oggi _____ del mese di _____ dell'anno nella Casa Comunale,

TRA

Il Comune di Susa (di seguito denominato Comune), C.F. 86501110018, con sede in Susa (TO), Via Palazzo di Città 39, rappresentata dal dott. Marco MASSAVELLI, in qualità di Responsabile dell'Area Vigilanza ai sensi dell'art. 107, decreto legislativo n. 267/2000, che interviene e agisce nell'esclusivo interesse del Comune;

E

L'Associazione E.R.A. AMBIENTE – DIVISIONE TUTELA AMBIENTE ANIMALI COORDINAMENTO PROVINCIALE DI TORINO, nel seguito citato come “Associazione”, con sede legale in Via Giolitti, 21 – 10123 Torino, (TO), riconosciuta dal Ministero della Salute con D.M. n. 09/2021 En.As del 14/12/2021, iscritta al Registro regionale del Volontariato della Regione Piemonte, Sezione “Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente, iscritta nell'Elenco delle Organizzazioni di Protezione Civile della Regione Piemonte - codice fiscale 90022530019, rappresentato dal Sig. Vincis Rossano, nato a Lotzorai, (OG), il 08/03/1966, in qualità di Presidente domiciliato per la carica in Frazione Morialdo, 42 Castelnuovo Don Bosco, (AT), presso la Sede Operativa dell'Associazione stessa;

PREMESSO che l'Associazione persegue le seguenti finalità:

- Concorrere alla prevenzione e repressione sulle violazioni in materia di ambiente e animali, nonché alla collaborazione dinamica con le Forze di Polizia statali e locali, con le Autorità di P.S. e con tutti gli uffici interessati per accertamenti e provvedimenti da adottare a tutela del cittadino, dell'ambiente e degli animali in genere;
- Svolgere attività informative ed educative in tema di tutela e valorizzazione dell'ambiente e degli animali, fornendo anche la disponibilità per la creazione di uno “sportello informativo” per il cittadino”.

DATO ATTO che:

- Lo Stato riconosce con apposita legge la funzione delle Guardie volontarie zoofile e ne favorisce lo sviluppo in concorso con le altre istituzioni pubbliche;
- gli Agenti ed Ufficiali del Corpo delle Guardie Zoofile Ambientali sono operatori dotati di Decreto di Guardia Giurata con atto di Nomina rilasciato dalla Prefettura di Torino, previo superamento di apposito corso di formazione;

RILEVATO che la Legge 11 agosto 1991, n. 266 riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo promuovendone lo sviluppo nell'autonomia e favorendone l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuale dallo Stato e dagli Enti pubblici;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 – Finalità e impegni

La presente Convenzione ha come oggetto il rapporto di collaborazione tra il Comune e l'Associazione per lo svolgimento di azioni di tutela del patrimonio faunistico ambientale presente nel proprio territorio di competenza, nel rispetto delle seguenti condizioni:

1. La durata della convenzione è di **un anno**, con decorrenza dalla stipula della presente convenzione; la stessa potrà essere rinnovata di anno in anno ovvero nuovamente stipulata per più annualità, fatta salva la sussistenza dei reciproci interessi e sempre subordinatamente all'approvazione degli strumenti di programmazione economico-finanziaria.
2. Le Guardie Zoofile esplicano la loro attività senza che ciò dia luogo a costituzione di rapporto di lavoro e le relative funzioni sono espletate a titolo gratuito.
3. L'Associazione si impegna:
 - a collaborare nell'istituzione dello sportello comunale dedicato alla Tutela e Benessere degli Animali fornendo il supporto tecnico e operativo;
 - a istituire il "Nucleo delle Guardie Zoofile Ambientali Volontarie Comunali", che porrà in essere sul territorio comunale quanto previsto dalla presente convenzione;
 - ad accettare il conferimento della nomina a "Guardia Zoofila Ambientale Comunale" ai volontari dell'Associazione "E.R.A. Ambiente" ritenuti idonei dall'Organizzazione stessa che, previa verifica delle caratteristiche e dei requisiti, propone la nomina al Sindaco i quali, presteranno giuramento di fedeltà dinanzi al Sindaco e assumeranno, in quanto Guardie Giurate, status di Pubblico Ufficiale nell'ambito dell'espletamento delle proprie funzioni e dei propri poteri, di Polizia Amministrativa nonché di Polizia Giudiziaria secondo le norme degli articoli 55 e 57 C.P.P. anche in ambiti operativi ulteriori rispetto a quanto previsto dal decreto prefettizio: in particolare, tali Guardie comunali si occuperanno anche dell'abbandono di rifiuti e dell'accertamento delle relative sanzioni;
 - a mettere a disposizione, secondo i tempi e le modalità da concordare tra le parti, il proprio personale già operante, (in possesso di titolo rilasciato dalla Prefettura di Torino per supportare le attività indicate nella presente proposta);
 - a mettere a disposizione dell'Amministrazione Comunale il proprio personale di Protezione Civile, secondo i tempi e le modalità da concordare tra le parti;
 - a rendersi disponibile all'organizzazione di corsi di formazione per i Cittadini interessati e per il personale dipendente del Comune se richiesto;
 - ad attuare il Coordinamento tra l'Amministrazione Comunale e i referenti dell'Organizzazione per la gestione del servizio delle Guardie e dei relativi servizi;
 - a vigilare sull'osservanza ed ottemperanza delle leggi finalizzate alla tutela dell'ecosistema e alla tutela degli animali sia con attività di prevenzione che di repressione delle condotte illecite: in particolare, le Guardie Zoofile/Ambientali si occuperanno di accertare violazioni in materia di abbandono di rifiuti, discariche abusive, deiezioni canine, gestione e mantenimento degli animali d'affezione;
 - a prevenire e reprimere le violazioni inerenti la tutela del patrimonio ecologico, faunistico, ambientale, purché ricomprese nelle potestà tipiche di tale organo di vigilanza;
 - a svolgere altri diversi compiti di vigilanza, prevenzione e tutela da autorizzare di volta in volta in forma scritta dall'Amministrazione Comunale;

- a fornire occasioni concrete di riqualificazione ed aggiornamento ai propri volontari impegnati nello svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, secondo modalità da concordare con il Comune. L'Associazione è tenuta ad assicurare che i volontari partecipino alle dette iniziative.

L'Associazione garantisce, per quanto concerne i compiti di vigilanza e di controllo, l'accertamento, nei limiti di quanto definito negli atti individuali di nomina, con i poteri previsti dalle specifiche disposizioni di legge di violazioni comportanti l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie di disposizioni di legge o di regolamenti in materia di protezione del patrimonio naturale, dell'ambiente e degli animali.

Nello svolgimento dei compiti di vigilanza, l'Associazione si impegna a dare immediata segnalazione all'Autorità Giudiziaria competente di qualsiasi comportamento costituente violazione penale, nonché alle Autorità competenti, nel caso in cui il comportamento illecito richieda il tempestivo intervento degli organi preposti per l'accertamento di eventuali responsabilità ovvero per interventi di bonifica e risanamento.

L'Associazione si rende disponibile, nei limiti delle proprie risorse umane, tecniche ed economiche, a collaborare con gli organi preposti in caso di emergenze ecologiche.

Il Comune si impegna a fornire supporti tecnici per divulgare congiuntamente informazioni circa gli obiettivi e l'attuazione dei servizi dedotti in convenzione.

Articolo 2 - Programma di attività

L'Associazione, impiegando i propri volontari dotati di Decreto di nomina Prefettizia svolge la propria attività nell'ambito della sua normale programmazione.

Il programma, redatto con cadenza stabilita dal Responsabile dell'Associazione, individua le attività che le Guardie dovranno svolgere nel corso dell'anno.

Per la prestazione delle attività convenzionate l'Associazione mette a disposizione un minimo di due/tre volontari per l'espletamento di ciascun servizio.

L'Associazione garantisce che gli operatori inseriti nelle attività oggetto della presente convenzione sono in possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche necessarie allo svolgimento delle attività servizio o delle prestazioni specifiche.

Articolo 3 - Modalità di svolgimento dell'incarico

L'incarico verrà espletato attraverso un minimo di 4 (quattro) servizi al mese di 4 (quattro) ore consecutive ciascuno, garantito con la presenza di Guardie nominate dal Sindaco e con il supporto aggiuntivo delle Guardie già in possesso di decreto Prefettizio.

L'incarico potrà effettuarsi, nei limiti delle disponibilità e nei termini previsti dal presente accordo nei giorni, ore e zone indicate di volta in volta dal referente dell'Amministrazione Comunale e concordate con il Comando Provinciale delle Guardie.

I giorni e i luoghi indicati, possono comunque essere suscettibili di variazioni, ma le stesse dovranno essere chiaramente concordate tra l'Amministrazione Comunale e il Comando Provinciale delle Guardie.

Laddove il servizio venga effettuato in abiti civili, i Volontari dovranno essere muniti di regolare documento di riconoscimento comprovante la qualifica rivestita.

L'Associazione si impegna affinché le attività programmate siano rese con continuità per il periodo preventivamente concordato e si impegna inoltre a dare immediata comunicazione al referente dell'Amministrazione delle interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività, nonché a comunicare le eventuali sostituzioni degli operatori.

A sua volta, il Comune è tenuto a comunicare immediatamente all'Associazione ogni evento che possa incidere sull'attuazione del servizio.

L'Associazione, per il tramite dei propri Responsabili, vigila sullo svolgimento delle attività, avendo cura di verificare che gli operatori rispettino i diritti, la dignità e le opzioni degli utenti e dei fruitori delle attività stesse e che queste ultime vengano svolte con modalità tecnicamente corrette e nel rispetto delle normative specifiche di settore.

I responsabili verificano i risultati del programma operativo attraverso periodici incontri con l'Amministrazione. Il Responsabile dell'Associazione aggiorna tramite relazione scritta trimestrale il Sindaco, l'Assessore delegato ed il Responsabile della Polizia Municipale dell'andamento generale dei servizi espletati.

Articolo 4 - Copertura Assicurativa

I soggetti appartenenti all'Associazione, in qualità di destinatari della presente convenzione, durante l'espletamento dei servizi comandati nella giurisdizione del Comune di Susa, risultano coperti da regolare assicurazione stipulata dall'Associazione così come previsto dalla Legge quadro sul volontariato, nel caso risultino vittime di danni, compresi i danni biologici, imputabili o conseguenti all'espletamento dei servizi d'istituto, nonché coperti dal punto di vista delle responsabilità civile verso terzi per eventuali condotte colpose che durante i servizi predisposti arrecassero danni solvibili in sede civile nei confronti di persone o cose.

Articolo 5 - Attività promozionali

Per quanto concerne le attività promozionali l'Associazione si impegna, nei limiti delle proprie possibilità, a collaborare con il Comune per lo svolgimento di iniziative pubbliche e comunque finalizzate ad informare e sensibilizzare l'opinione pubblica sulle problematiche ambientali e zoofile. Nello svolgimento delle attività di informazione ed educazione ambientale/zoofila, l'Associazione si ispira alle leggi nazionali vigenti e agli accordi internazionali sottoscritti dal Governo Italiano.

Le attività promozionali, alle quali l'Associazione è chiamata a concorrere, vengono precisate ed attuate d'intesa tra le parti tenuto comunque conto delle scelte e degli obiettivi definiti dal Comando Provinciale.

Articolo 6 - Erogazione di un rimborso spese

La somma stanziata ad esclusivo ed onnicomprensivo titolo di rimborso spese viene quantificata in € 2.000,00 (duemila/00) annui, e non verrà sottoposta ad alcuna ritenuta, in quanto corrisposta ad Associazione di Volontariato non svolgente attività commerciale o attività a fini di lucro.

Il pagamento avverrà in due soluzioni, un acconto pari al 50% dopo sei mesi dalla data di stipulazione della presente Convenzione, ed il rimanente 50% a termine anno, previa presentazione di una relazione riepilogativa dei servizi espletati unitamente ad una dichiarazione sottoscritta dai firmatari della presente attestante il pieno adempimento di quanto concordato.

Il Comune garantirà nei limiti, e per i fini della presente convenzione, tutto il supporto necessario, ove possibile e previsto, delle proprie strutture.

L'importo previsto annualmente quale rimborso delle attività contemplate nel Programma e svolte dall'Associazione deve intendersi comprensivo anche delle spese che lo stesso abbia sostenuto per l'acquisto di attrezzature e beni necessari per lo svolgimento delle attività medesime.

Articolo 7 - Esoneri

L'Associazione esonera il Comune da ogni altro onere od obbligo che non sia stato espressamente richiamato nella presente convenzione né previsto dalla normativa vigente.

Eventuali responsabilità civili o penali causate da comportamenti posti in essere dagli Agenti rimangono a carico dei singoli associati direttamente interessati con esplicito esonero da ogni responsabilità al Comune.

Articolo 8 - Risoluzione

La presente convenzione è automaticamente risolta qualora l'Associazione decada dai requisiti previsti dalle Direttive Statali, Regionali vigenti alla data di stipula o quando la stessa non adegui prontamente i propri requisiti alle nuove normative o Direttive Statali, Regionali in materia.

Il Comune può risolvere la presente convenzione in ogni momento, previa diffida, per provata inadempienza da parte dell'Associazione degli impegni previsti nei precedenti articoli, senza oneri a proprio carico.

In caso di cessazione del rapporto per qualsivoglia motivo, non sarà riconosciuto all'Associazione alcun indennizzo, tranne il pagamento di un rimborso spese rapporto ai dodicesimi del servizio effettivamente prestato.

Articolo 9 – Altre disposizioni

La presente convenzione, redatta in duplice originale, è esente dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della Legge 266/1991. Alla registrazione si provvederà soltanto in caso d'uso, con spese a carico dell'Amministrazione Comunale.

Per quanto non previsto, si rimanda alle disposizioni di legge in vigenti in materia.

Ogni modifica e/o integrazione alla presente convenzione, d'accordo fra le parti, dovrà seguire lo stesso iter previsto per l'approvazione del presente accordo.

Letto, approvato e sottoscritto.

per il Comune

Il Responsabile dell'Area Vigilanza
Dott. Marco Massavelli

.....

per E.R.A. Ambiente

Il Presidente Provinciale

.....